DECISIONE N. 435/2001/CECA DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2001

che modifica la decisione n. 2277/96/CECA relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2277/96/CECA della Commissione [1], modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA [2], ha stabilito una normativa comune per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(2) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), della decisione n. 2277/96/CECA prevede che, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato e, in particolare, da quelli elencati in una nota a piè di pagina della suddetta disposizione, il valore normale è determinato, tra l'altro, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo di riferimento ad economia di mercato.

(3) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), della decisione n. 2277/96/CECA prevede inoltre che, nel caso di importazioni in provenienza dalla Federazione russa e dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sia determinato in base alle norme relative ai paesi ad economia di mercato, qualora sia possibile dimostrare la prevalenza di condizioni di mercato per uno o più produttori oggetto dell'inchiesta relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

(4) Il processo di riforma in corso in Ucraina, Vietnam e Kazakistan ha modificato in modo essenziale le economie di questi paesi e ha portato all'emergere di imprese per le quali prevalgono condizioni dell'economia di mercato. Di conseguenza, questi tre paesi si sono discostati dal modello economico che aveva suggerito il ricorso al metodo del paese di riferimento.

(5) La prassi antidumping della Comunità istituita a norma del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio [4], tiene conto delle mutate condizioni economiche vigenti in Ucraina, Vietnam e Kazakistan. Il regolamento (CE) n. 384/96 prevede inoltre un analogo trattamento per le importazioni provenienti da paesi che aderiscano all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al momento dell'apertura della inchiesta antidumping di cui trattasi.

(6) È pertanto opportuno allineare con la massima urgenza le pertinenti disposizioni della decisione n. 2277/96/CECA a quelle del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, al fine di garantire la necessaria coerenza nell'applicazione dei regimi antidumping stabiliti rispettivamente in base al trattato CECA e in base al trattato CE. La decisione n. 2277/96/CECA deve pertanto essere modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 7, della decisione n. 2277/96/CECA è modificato come segue:

1) La nota a piè di pagina relativa alla lettera a), primo comma, è sostituita dal testo seguente:

«(*) Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Corea del Nord, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.»

2) La lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Federazione russa, dalla Repubblica popolare cinese, dall'Ucraina, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio) alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in conformità dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione si applica a tutte le inchieste antidumping avviate successivamente alla sua entrata in vigore.

Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato che divengano membri dell'OMC successivamente all'entrata in vigore della presente decisione, essa si applica a tutte le inchieste antidumping relative ai prodotti originari di tali paesi avviate dopo la data della loro adesione all'OMC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.
[2] GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.
[3] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[4] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione